

Legge 13/08/2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196)

Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari - In vigore dal 19 dicembre 2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.^{6 7 9}

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.¹⁰

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.^{8 17}

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.¹¹

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.¹²

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.¹³

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.¹⁴

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.¹⁵

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.⁶

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.¹⁶

5L'art. 6, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato il presente articolo nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nel presente articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti; per i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, vedi il comma 2 del medesimo art. 6, D.L. 187/2010.

6L'art. 6, comma 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato l'espressione «filiera delle imprese», di cui al presente comma, nel senso che si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

7L'art. 6, comma 4, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato l'espressione «anche in via non esclusiva», di cui al presente comma, nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

8L'art. 6, comma 5, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, ha interpretato le espressioni «eseguiti anche con strumenti diversi» e «possono essere utilizzati sistemi diversi», di cui al presente comma, nel senso che è consentita l'adozione di strumenti

di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

9Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

10Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

11Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

12Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 4\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

13Comma abrogato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 5\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

14Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 6\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

15Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 7\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

16Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 8\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

17Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), n. 2-bis\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

18Vedi, anche, la [Det. 18 novembre 2010, n. 8](#), la [Det. 22 dicembre 2010, n. 10](#), la [Det. 7 luglio 2011, n. 4](#) e la Tabella 1 allegata al [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).

Art. 6 (Sanzioni) - In vigore dal 6 ottobre 2011

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.²¹

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.²²

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.²³

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.¹⁹

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.²⁰

¹⁹Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#) e, successivamente, dall'[art. 34, comma 2, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011](#).

²⁰Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

²¹Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), n. 01\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

²²Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), nn. 02\) e 03\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).

²³Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), n. 04\), D.L. 12 novembre 2010, n. 187](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2010, n. 217](#).